

REGOLAMENTO (CEE) N. 2387/71 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1971

relativo alla conclusione di un accordo commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina e alla definizione delle relative norme di applicazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 114,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre concludere l'accordo commerciale negoziato fra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina ;

considerando che occorre designare i rappresentanti della Comunità nella Commissione mista istituita dall'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Viene concluso, a nome delle Comunità, l'accordo commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina, il cui testo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari per impegnare la Comunità.

Articolo 3

In seno alla Commissione mista prevista dall'articolo 5 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO